

(N. 145-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPALLINO, VISCHIA, ITALIA e ROSATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1949

Modifiche ed aggiunte alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ed alle tabelle annesse, nonché al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

ONOREVOLI SENATORI. — I senatori Spallino, Vischia, Italia e Rosati hanno presentato un disegno di legge col quale si vogliono proporre modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli onorari di avvocato e di procuratore, per prestazioni giudiziali in materia civile, nonché al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, riguardante l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

Le ragioni dalle quali è suffragata la proposta sono così evidentemente plausibili da non avere quasi bisogno di essere illustrate.

Gli onorevoli proponenti ritengono che gli onorari attualmente stabiliti per gli avvocati

e procuratori siano non soltanto inadeguati del tutto al costo attuale della vita, ma altresì sproporzionati in confronto alle tariffe vigenti per altre categorie professionali.

La Commissione ha ravvisato concordemente l'opportunità della proposta di legge, la quale potrebbe anzi essere, per avventura, modificata nel senso di un aumento delle tariffe forensi anche superiore alla misura indicata nella medesima proposta.

Se infatti si pone mente al rapporto fra il costo della vita per il ceto medio nel 1942 (epoca in cui fu emanata la legge sugli onorari di avvocato e di procuratore) e il costo della vita nel 1948 (riferendosi sempre agli indici

del costo della vita per il ceto medio, indici che del resto non sono molto differenti da quelli relativi al ceto operaio), si vede che l'aumento relativo è per lo meno di diciassette volte. Gli indici sono esattamente indicati da queste cifre: 269 per il costo del 1942 (rispetto alla cifra 100 del 1938); 4.691 per il costo del giugno 1948.

A questa stregua sarebbe giusto, per raggiungere un qualche adeguamento, modificare le tariffe per gli avvocati e i procuratori portandole a ben più di sei volte rispetto alle tariffe del 1942, come si fa nella proposta in esame.

Se si vuole convincersene non v'è che da porre mente agli aumenti fatti per gli stipendi e le mercedi in genere: si pensi soltanto che le retribuzioni degli impiegati statali e parastatali (per fermarci a questo esempio) sono attualmente superiori in media di venti-ventitré volte rispetto al 1942.

\* \* \*

Ma anche volendo attenersi a considerazioni più restrittive, queste riflessioni bastano

per dimostrare come il proposto aumento del 100 per cento rispetto al 1946 non può certamente essere da alcuno giudicato soverchio o inopportuno.

Ferma restando la libertà del Senato di proporre, semmai, un aumento più aderente alle attuali necessità della vita, la Commissione richiama poi l'attenzione della Assemblea sulla convenienza di integrare la proposta di legge in esame con due disposizioni (ispirate evidentemente ad analoghi criteri), con le quali le cause di valore indeterminabile (che secondo il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946 sono ancora quelle che superano il valore di lire 50.000) si elevino al valore di almeno 1.000.000 di lire, indipendentemente dall'aumento degli onorari e dei diritti degli avvocati e dei procuratori.

Per tutti questi motivi la Commissione, mentre si onora di far proprio nella sostanza il progetto, propone un nuovo testo che modifica in parte e integra quello della proposta di legge presentata dai senatori Spallino, Vischia, Italia e Rosati.

Bo, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

Gli onorari degli avvocati e i diritti dei procuratori stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 e dalla tabella *A* e *B* ad essa allegata nonchè dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, articolo 1, 2, e 3, sono ulteriormente aumentati del 100 per cento.

## Art. 2.

Gli onorari ed i diritti di procuratore per cause superiori a lire 200.000 e fino ad un massimo di un milione sono aumentati, in più di quanto previsto dal precedente articolo, del 100 per cento. Gli onorari e i diritti delle cause di valore superiore al milione, sono ulteriormente aumentati di altro 100 per cento.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle *A* e *B* ad essa allegate, aumentati del 200 per cento col decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, articolo 1, sono ulteriormente aumentati del 100 per cento.

## Art. 2.

Gli onorari e i diritti di procuratore per cause di valore superiore a lire 200.000 e fino ad un massimo di 1.000.000 di lire sono aumentati del 100 per cento, in più di quanto è disposto nel precedente articolo. Gli onorari e i diritti delle cause di valore superiore al milione sono ulteriormente aumentati del 100 per cento.

## Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito col seguente:  
«le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 200.000, ma non le lire 1.000.000».

## Art. 4.

Il penultimo comma dell'articolo 19 della legge 13 giugno 1942, n. 794 è sostituito col seguente:

«il valore delle cause si determina a norma dell'articolo 9, salvo che per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 200.000 ma non le lire 1.000.000».